

Le ricorrenti allegano inoltre che il Consiglio ha commesso un errore di diritto basandosi sull'art. 9, n. 1, del regolamento di base in una situazione che non rientra nell'ambito di tale articolo, posto che la denuncia che ha condotto all'inchiesta non è stata ritirata.

Infine, le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 253 CE, poiché il regolamento impugnato non è adeguatamente motivato con riguardo al livello di sostegno da parte dei produttori comunitari e alle conclusioni in merito all'interesse della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 272, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Wella/UAMI (TAME IT)

(Causa T-471/07)

(2008/C 51/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wella AG (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: avv. ti B. Klingberg, K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 24 ottobre 2007 nel procedimento R 713/2007-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio internazionale denominativo «TAME IT» per prodotti della classe 3 (registrazione internazionale n. 879 186) — domanda di estensione della protezione sul territorio comunitario in conformità al protocollo di Madrid

Decisione dell'esaminatore: rigetto per impedimenti assoluti alla registrazione per tutti i prodotti richiesti

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso e parziale autorizzazione a procedere con l'estensione della protezione della registrazione internazionale n. 879 186 sul territorio comunitario

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94.

A parere della ricorrente, la commissione di ricorso ha basato la propria decisione su un'analisi filologica puramente teorica del marchio richiesto, prendendo in considerazione regole grammaticali, di composizione e di ortografia, nonché la struttura e la sintassi dello stesso, ignorando l'impressione generale che il marchio suscita nel consumatore medio.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Dow Agroscience e a./Commissione

(Causa T-475/07)

(2008/C 51/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito), Makhteshim-Agan Holding BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Makhteshim Agan International Coordination Center (Bruxelles, Belgio), Dintec Agroquímica — Productos Químicos Ld.^a (Funchal, Portogallo), Finchimica SpA (Manerbio), Dow Agrosciences BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Ungheria), Dow AgroSciences Italia Srl (Milano), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Spagna), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Repubblica ceca), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Stati Uniti), Dow AgroSciences GmbH (Stade, Germania), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Danmark A/S (Lyngby-Taarbæk, Danimarca), Makhteshim-Agan Poland sp. z o.o. (Varsavia, Polonia), Makhteshim-Agan (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Makhteshim-Agan France SARL (Sevres, Francia), Makhteshim Agan Italia Srl (Bergamo), Alfa Agricultural Supplies SA (Halandri, Grecia) (rappresentata da: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione impugnata;
- ordinare alla Commissione di adottare le misure necessarie per conformarsi all'annullamento della decisione impugnata in conformità all'art. 233 CE, incluso, tra l'altro, ordinare alla stessa di invitare le autorità dello Stato membro competente a reintrodurre le pertinenti registrazioni nazionali del trifluralin ritirate a seguito della decisione impugnata, e a prorogare tutti i termini richiesti per conformarsi alla sentenza della Corte;
- dichiarare l'illegittimità, e l'inapplicabilità alle ricorrenti, dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 850, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;